



Comune di
Casalecchio di Reno
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI**

**Approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 14 del 19.03.2015**

INDICE

ART. 1 - FINALITA'

ART. 2 – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 3 - FUNZIONI

ART. 4 - COMPOSIZIONE

ART. 5 - COSTITUZIONE

ART. 6 - INSEDIAMENTO

ART. 7 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: COMPITI E POTERI

ART. 8 - VICE PRESIDENTE - FUNZIONI

ART. 9 - CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 10 - ASSEGNAZIONE LAVORI ALLE COMMISSIONI

ART. 11 – COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE

ART. 12 - ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

ART. 13 - SEDE DELLE ADUNANZE - PUBBLICITA' DEI LAVORI – CONVOCAZIONE

ART. 14 - TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

ART. 15 – AUTO CONVOCAZIONE

ART. 16 - VALIDITA' DELLE SEDUTE

ART. 17 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI ELEMENTI ESTERNI

ART. 18 - DIRITTO DI INIZIATIVA

ART. 19 - VERBALE DELLE SEDUTE - FUNZIONAMENTO

ART. 20 - INDENNITA'

ART. 21 - RISORSE FINANZIARIE

ART. 1 - FINALITA'

1. In applicazione dello Statuto Comunale sono istituite in seno al Consiglio Comunale le Commissioni Consiliari Permanenti le quali, oltre a svolgere le funzioni ivi previste¹ sono chiamate a svolgere funzioni referenti per una specifica e più approfondita trattazione degli affari di competenza del Consiglio Comunale e ad emettere, ove richiesto, parere obbligatorio ma non vincolante su tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale previste dalla legge².
2. A tal fine le Commissioni Consiliari Permanenti, quali organismi interni del Consiglio Comunale aventi pari dignità rispetto all'Ufficio di Presidenza, ai Gruppi Consiliari ed ai Presidenti dei Gruppi, svolgono anche funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta, ed in particolare:
 - a) esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni loro sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, dai singoli Assessori o dai singoli Consiglieri Comunali;
 - b) richiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale di comunicazioni e proposte sulle materie di loro competenza;
 - c) approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio sui problemi di interesse generale e specifici della comunità;
 - d) relazionano al Consiglio Comunale circa l'andamento generale dell'Amministrazione e sui problemi specifici riguardanti l'Ente, le aziende, le società o le altre forme associative comunali.

¹ art. 49, 2° comma Statuto Comunale "Commissioni Consiliari Permanenti"

Le Commissioni hanno:

- funzioni preparatorie, referenti, redigenti degli atti di competenza del Consiglio nelle materie ad esse attribuite.
- poteri istruttori, consultivi, preparatori e propositivi, che consentano di meglio indirizzare il dibattito consiliare sulle materie ad esse assegnate.

² Art. 42 dlgs n. 267/2000 "Attribuzioni dei Consigli"

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.

4. omissis

ART. 2 COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Per l'espletamento delle attività di cui al precedente articolo vengono individuate le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti con le competenze ad esse attribuite:

1) COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI DI CONTROLLO E GARANZIA alla quale viene attribuita, ai sensi di legge³ la specifica funzione di controllo e garanzia, oltre alla funzione generale di spettanza delle Commissioni Consiliari Permanenti:

Per il raggiungimento di tale scopo la Commissione svolge il compito ed esercita le funzioni di:

- a) verificare la coerenza dell'attività degli organi e della struttura operativa dell'Amministrazione con gli indirizzi generali espressi e con gli atti fondamentali, affinché l'azione complessiva dell'Amministrazione persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata;
- b) verificare l'attuazione del programma di lavoro presentato dalla Giunta Comunale all'inizio del mandato amministrativo;
- c) verificare l'attuazione dei piani di lavoro annuali e del PEG assegnati ad ogni singolo dirigente;
- d) esaminare ed elaborare proposte di modifica ed integrazione dello Statuto comunale e di tutti i regolamenti aventi ad oggetto tematiche istituzionali, ovvero regolamenti che riguardano tutta l'attività dell'Ente e non una competenza specifica⁴;
- e) controllare a consuntivo l'attività contrattuale dell'Amministrazione, compresi gli incarichi, le consulenze, le sponsorizzazioni ed i lavori in economia⁵;
- f) controllare il piano di ripartizione dei contributi al Terzo Settore;
- g) verificare l'attuazione degli indirizzi consiliari sulle nomine di competenza del Sindaco;
- h) effettuare azioni propulsive e propositive verso le altre commissioni, al fine di sollecitare attività istruttorie o l'emissione di pareri;
- i) verificare le modalità di partecipazione e l'esercizio dei diritti dei cittadini;
- j) verificare la piena attuazione dei principi di salvaguardia delle pari opportunità;
- k) esaminare ed elaborare proposte regolamentari riguardanti la Polizia Urbana.

2) COMMISSIONE CONSILIARE PER LE RISORSE E LA PROGRAMMAZIONE: svolge il compito ed esercita le funzioni con le finalità di cui all'art. 1 in ogni materia relativa alla programmazione delle risorse disponibili (sia rispetto al bilancio, sia rispetto al ruolo dell'Ente nelle società partecipate) ed in particolare quelle riconducibili alle seguenti specifiche materie: Affari Generali – Amministrativi – Finanziari – Personale e organizzazione

3) COMMISSIONE CONSILIARE PER LA SALUTE E IL SAPERE: svolge il compito ed esercita le funzioni con le finalità di cui all'art. 1 in ogni materia relativa ai servizi alla persona, ed in particolare a quelle riconducibili alle seguenti specifiche materie: Servizi Sociali - Sanitari - Assistenziali - Scolastici – Sportivi – Culturali – Pace

4) COMMISSIONE CONSILIARE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO: svolge il compito ed esercita le funzioni con le finalità di cui all'art. 1 in ogni materia relativa alla pianificazione e allo sviluppo del territorio e delle attività produttive, ed in particolare quelle riconducibili alle seguenti specifiche materie: Urbanistica – Ambiente – Opere Pubbliche – Attività produttive – Commercio – Lavoro - Sicurezza del territorio e dell'ambiente - Traffico

ART. 3 - FUNZIONI

Fatte salve le attribuzioni del Consiglio, le Commissioni, nelle materie di competenza, esercitano le funzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento, con l'acquisizione di relazioni

³ art. 44, 1° comma, dlgs 267/2000: "Garanzia delle minoranze e controllo consiliare"

Lo Statuto prevede le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite.

⁴ Elenco esemplificativo di temi di competenza della commissione: accesso, procedimento amministrativo, privacy, sovracomunalità

⁵ Vd. D.lgs n. 163/2006 e s.m.i

periodiche ed informazioni dai soggetti previsti dallo Statuto. Le Commissioni Consiliari Permanenti, inoltre:

- a) stabiliscono le linee generali ed i criteri sulla base dei quali deve essere elaborata la relazione di loro competenza nonché la relativa frequenza. I tempi, le modalità e le procedure relativi alla elaborazione della relazione sull'attività delle Commissioni sono fissate dalla Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari;
- b) relazionano al Consiglio in merito alle cause che non hanno consentito lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dall'art. 2 e ad ogni eventuale irregolarità riscontrata.

ART. 4 – COMPOSIZIONE

1. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente deve vedere rappresentato al suo interno ogni gruppo consiliare.
2. A tale scopo il numero dei componenti della commissione deve essere tale da rappresentare tutti i gruppi consiliari e, altresì, tale da consentire la partecipazione di tutti i consiglieri comunali distribuiti all'interno delle commissioni.
3. Al fine di riprodurre, all'interno di ogni singola Commissione, il rapporto tra i gruppi consiliari, ogni gruppo dovrà esprimere nella commissione tanti voti quanti sono i propri consiglieri. I Commissari, facenti parte di gruppi con più consiglieri, devono essere depositari di uno o più voti all'interno della stessa commissione.
4. Tale finalità viene attuata mediante l'attribuzione dei voti da assegnare a ciascun commissario da parte dei rispettivi Presidenti di gruppo consiliare, al momento della segnalazione.
5. L'assegnazione dei voti viene fatta in parti uguali tra i Commissari dello stesso gruppo, con attribuzione di eventuale resto tra i commissari, scelti dal Presidente del Gruppo. Lo scarto dei voti attribuiti ai commissari dello stesso gruppo non può essere superiore o inferiore ad un voto.
6. Ogni Presidente di gruppo consiliare dovrà, al momento della costituzione delle Commissioni Consiliari, indicare i nominativi dei componenti effettivi e supplenti all'interno del proprio gruppo consiliare. In caso di impedimento di entrambi a partecipare alla Commissione, è possibile, un'ulteriore sostituzione da parte di un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo che autocertificherà su apposito modulo già predisposto la propria presenza. Il sostituto esprime i voti attribuiti, dalla deliberazione consiliare istitutiva della commissione, al consigliere sostituito.
7. Per la Commissione Affari Istituzionali, in quanto commissione paritetica, i gruppi consiliari con un numero insufficiente di componenti possono individuare il supplente tra i consiglieri dei raggruppamenti di maggioranza o minoranza a cui fanno riferimento.
8. Delle Commissioni Consiliari Permanenti non fanno parte il Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio Comunale.
9. Qualora, durante il mandato amministrativo, si dovesse verificare il passaggio di uno o più consiglieri da una commissione all'altra, Il Presidente del gruppo interessato provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Presidenza che provvederà ad emettere gli atti necessari.

ART. 5 - COSTITUZIONE

1. Dopo la convalida degli eletti l'Ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo Statuto e previa deliberazione del gruppo interessato, invita i Presidenti dei gruppi a designare i consiglieri chiamati a far parte delle Commissioni Consiliari Permanenti.

2. Acquisite le designazioni, l'Ufficio di Presidenza adotta il provvedimento di costituzione delle Commissioni, comunicando copia dello stesso al Consiglio Comunale perché ne prenda atto nella prima seduta successiva alla data di emissione del provvedimento.
3. Qualora vengano rilevate irregolarità normative, Il Consiglio Comunale potrà annullare il provvedimento di cui al comma 2, adottando al riguardo motivata deliberazione e facendo carico al Presidente del Consiglio di provvedere alla stesura di un nuovo provvedimento.
4. Il Consiglio Comunale, preso atto della costituzione delle commissioni, procede alla elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti delle commissioni, mediante scrutinio segreto, scegliendoli, per ciascuna commissione, tra i componenti della stessa. Risulteranno eletti coloro che riporteranno la maggioranza assoluta dei voti.
5. Qualora il Presidente della commissione sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente deve essere eletto tra i consiglieri di minoranza e viceversa.
6. Il Presidente della Commissione di Affari Istituzionali Controllo e Garanzia, eletto con le modalità previste dallo Statuto⁶, deve appartenere ai gruppi di minoranza
7. Qualora, nel corso del mandato amministrativo, dovessero verificarsi mutamenti nella composizione di uno o più gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza, previa comunicazione dei Presidenti dei gruppi interessati, provvederà ad emettere i provvedimenti necessari

ART. 6 - INSEDIAMENTO

1. Le commissioni consiliari vengono costituite con la delibera di presa d'atto del provvedimento presidenziale e con la nomina dei relativi Presidenti e Vice Presidenti.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede al loro insediamento, esperite le formalità di cui al precedente articolo.
3. A ciascuna commissione viene assegnato un dipendente per lo svolgimento delle funzioni di segreteria.

ART. 7 – PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE: COMPITI E POTERI

1. Il Presidente presiede la Commissione, predispone l'ordine del giorno e, in collaborazione con gli uffici competenti, trasmette la relativa documentazione ai componenti della Commissione. Assicura il buon andamento dei lavori, fa osservare il regolamento, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, dà la parola e modera la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente, fermo restando il diritto di intervento in qualità di consigliere, mantiene un comportamento imparziale, intervenendo a difesa delle prerogative della commissione e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. Il Presidente della Commissione Consiliare può assumere informazioni dal Sindaco, dalla Giunta, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale e dai Dirigenti delle Aree interessate, nonché acquisire atti e documentazioni ritenuti necessari per l'esercizio delle funzioni loro attribuite ai sensi dello Statuto e del presente regolamento.

⁶ Art. 49, 7° comma Statuto Comunale "Commissioni consiliari permanenti"

La Presidenza della Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia è assegnata alla minoranza. Entro 30 giorni dalla costituzione, le minoranze provvedono a designare il Presidente il quale dovrà essere votato in sede consiliare dai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. In carenza di tale designazione all'elezione provvede direttamente il Consiglio Comunale, scegliendo comunque il Presidente nell'ambito della minoranza

4. Per l'esercizio dei poteri istruttori, anche su istanza di uno o più commissari, il Presidente della Commissione può avvalersi della collaborazione del dirigente dell'Area interessata o di altro collaboratore da questo indicato.
5. In Consiglio Comunale il Presidente della Commissione illustrerà, se richiesto, i motivi che hanno determinato il parere.
6. Il Presidente relaziona il Consiglio Comunale sull'attività della Commissione almeno una volta all'anno.

ART. 8 – VICE PRESIDENTE - FUNZIONI

Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la Commissione, se validamente costituita, opera sotto la presidenza del consigliere anziano, presente in seduta.

ART. 9 – CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti è organismo del Consiglio Comunale ed è costituita dai Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale. E' disciplinata dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale⁷

ART. 10 - ASSEGNAZIONE LAVORI ALLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alle commissioni gli argomenti da trattare, secondo le competenze per materie.
2. Ogni componente della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nella competenza della commissione stessa.
3. Gli argomenti, di cui è proposta l'iscrizione all'ordine del giorno, sono discussi, di norma, nella successiva seduta della commissione.
4. Al fine di agevolare la programmazione dei lavori delle commissioni, verrà fornito ai Presidenti, da parte degli Assessori di riferimento, oltre al piano di lavoro, un'elencazione degli atti di competenza consiliare da adottarsi nel trimestre successivo.

⁷ Art. 18 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale "Conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari permanenti"

1. omissis.

2. E' normalmente convocata:

- a) dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale;
- b) su richiesta di almeno un Presidente di Commissione

3. La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti svolge le funzioni di:

- a) coordinamento delle attività delle Commissioni Consiliari Permanenti per l'espressione dei pareri di competenza;
- b) coordinamento delle attività finalizzate alla consultazione degli organismi esterni, in applicazione del Regolamento della partecipazione;
- c) individuazione degli argomenti ai fini della predisposizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza, del calendario dei lavori del Consiglio Comunale;
- d) definizione dei criteri dei fondi assegnati per i fini istituzionali alle Commissioni Consiliari Permanenti

ART. 11 – COMMISSIONI CONSILIARI CONGIUNTE

1. Per argomenti inerenti la competenza di più commissioni, il Presidente del Consiglio Comunale provvede alla assegnazione congiunta a due o più di esse.
2. La seduta della commissione congiunta e gli atti da essa adottati sono validi quando nelle rispettive commissioni siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16.
3. I consiglieri componenti più commissioni verranno conteggiati in ognuna di esse determinando il quorum necessario alla validità della seduta. In caso di votazione esprimeranno il proprio voto nelle commissioni di appartenenza.
4. Qualora, in sede di commissione consiliare congiunta, in una delle commissioni non venga raggiunto il numero legale dei partecipanti, la seduta ed il parere espresso saranno validi con riferimento alla commissione che ha raggiunto il quorum legale di presenze; la commissione andata deserta dovrà essere riconvocata per esprimersi sullo stesso argomento.

ART. 12 - ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. La commissione non può deliberare alcuna proposta che non sia iscritta all'ordine del Giorno.
2. La commissione, purché non si tratti di atti amministrativi, può discutere di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
3. Nel caso previsto dal comma 2 il Presidente è tenuto a chiedere alla commissione, con votazione a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, se l'argomento può essere discusso seduta stante oppure rinviato alla prima seduta utile.
4. Il Presidente, o qualunque commissario che ne abbia avuta facoltà dal Presidente stesso, può fare semplici comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno, con intervento massimo di tre minuti

ART. 13 - SEDE DELLE ADUNANZE – PUBBLICITA' DEI LAVORI - CONVOCAZIONE

1. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di norma, presso la Sede Comunale.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi in cui gli argomenti iscritti all'ordine del giorno possano pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone⁸.
3. La commissione è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tramite trasmissione telematica ad ogni commissario almeno quattro giorni liberi prima della seduta. Per dichiarata ed accertata impossibilità a ricevere nella modalità di cui sopra, previa richiesta del commissario, la convocazione può avvenire tramite avviso scritto recapitato al domicilio indicato dallo stesso, nell'ambito del territorio comunale. Nei casi d'urgenza, motivata per iscritto dal Presidente nell'atto di convocazione, il termine è ridotto a ventiquattro ore.
4. L'ordine del giorno è comunicato, per opportuna conoscenza, all'Ufficio di Presidenza, al Sindaco, ai Presidenti delle altre Commissioni Consiliari Permanenti, ai Presidenti dei gruppi consiliari, agli Assessori competenti per materia, ed a tutti i Dirigenti.

⁸ In analogia con quanto previsto nel Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale art. 27. 2° comma "Pubblicità delle adunanze": La seduta non può mai essere pubblica qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone. In tal caso la seduta si svolge a porte chiuse con la sola presenza in aula dei consiglieri comunali e funge da segretario il consigliere più giovane d'età; l'eventuale verbale rimane agli atti riservati

5. L'avviso, da pubblicare all'Albo Pretorio on line, deve contenere l'elenco degli argomenti da trattare.
6. Le convocazioni sono effettuate, oltre che per determinazione autonoma del Presidente anche su richiesta scritta, presentata al Protocollo Generale dell'Ente o tramite trasmissione telematica che garantisca la riconducibilità della titolarità del mittente:
 - a) del Presidente del Consiglio;
 - b) del Sindaco;
 - c) dell'Assessore competente per materia;
 - d) di un quinto dei voti rappresentati dai componenti la Commissione
 - e) Di un quarto dei commissari per la Commissione Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia
 - f) di un quinto dei Consiglieri Comunali
 - g) dell'interrogante ai sensi dell'art 47, comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Le commissioni non devono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale e devono essere evitate concomitanze tra loro, salvo casi eccezionali motivati, per iscritto, dal Presidente.

ART. 14 – TERMINI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La commissione, su richiesta dei soggetti di cui all'art. 13 comma 6, deve essere riunita entro dieci giorni dalla data di formalizzazione dell'istanza.
2. Nel caso in cui vi siano eccezionali elementi ostativi, e solo se esaurientemente motivati per iscritto ai richiedenti, al rispetto dei tempi stabiliti dal comma precedente, possono essere concessi ulteriori dieci giorni per riunire la commissione.
3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale, in formato cartaceo, e messi a disposizione dei Consiglieri, per mezzo degli strumenti informatici costantemente implementati dall'Amministrazione Comunale, contestualmente alla convocazione della seduta e comunque almeno 24 ore prima della seduta stessa.

ART. 15 – AUTO CONVOCAZIONE

Il Presidente, anche su proposta di uno o più commissari, qualora lo svolgimento dell'argomento non sia terminato, può convocare la commissione a partire dalla giornata successiva. In questo caso i commissari presenti si intendono debitamente convocati da verbale di seduta.

ART. 16 – VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle commissioni sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei voti rappresentati dai consiglieri. La Commissione Affari istituzionali si ritiene validamente costituita quando sono presenti la metà più uno dei componenti
2. Gli atti adottati dalla commissione sono validi quando ottengono la maggioranza assoluta dei voti rappresentati; per la Commissione Affari Istituzionali gli atti si ritengono approvati con la maggioranza dei voti.
3. Nel caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
4. Gli astenuti si calcolano ai fini dei presenti, ma non si calcolano quali votanti.

5. I non partecipanti al voto sono considerati assenti su quel determinato argomento posto in votazione.
6. La seduta è dichiarata deserta qualora, decorsi trenta minuti dall'orario di convocazione, non sia presente il numero minimo richiesto per la validità della seduta.
7. Il Commissario che intenda assentarsi per tempo limitato o definitivamente dalla sede ove si svolge la seduta deve darne sempre comunicazione al Presidente.
8. Se, durante i lavori, dovesse mancare il numero legale, il Presidente, su richiesta o per sua iniziativa, può sospendere la seduta fino ad un massimo di trenta minuti consecutivi per consentire acquisizione del numero legale. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente dichiara chiusa la seduta in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dei quali non è stata ancora conclusa la trattazione.
9. Nel corso della seduta il Commissario non può essere sostituito da un supplente.

ART. 17 - PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI ELEMENTI ESTERNI

1. Alle riunioni delle commissioni possono partecipare, con diritto di parola e di proposta ma senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente, il Sindaco, gli Assessori, oltre i Presidenti dei gruppi consiliari, che non siano componenti.
2. I consiglieri non componenti possono presenziare solo come uditori, senza diritto di voto, e senza diritto di parola.
3. Chiunque, se formalmente invitato dal Presidente della Commissione, può partecipare alle sedute con il solo diritto di parola.
4. Per questioni di particolare rilevanza ciascun gruppo consiliare può farsi assistere da un esperto, con diritto di parola, previa comunicazione al Presidente con congruo anticipo.
5. Nei casi in cui il Presidente, anche su richiesta della commissione, ritenga di avvalersi di consulenti esterni, deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco. Nel caso invece di partecipazione di funzionari del Comune la richiesta deve essere avanzata all'Assessore competente, che darà seguito a tale istanza.

ART. 18 - DIRITTO DI INIZIATIVA

1. Le commissioni possono acquisire - nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento - pareri e proposte provenienti dalle Consulte, dai Comitati e dagli Organismi partecipativi.
2. A tal fine le commissioni possono prevedere sedute allargate allo scopo di permettere audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni e comitati curatori di interessi diffusi.

ART. 19 - VERBALE DELLE SEDUTE - FUNZIONAMENTO

I pareri resi dalla commissione devono essere verbalizzati e devono essere sottoscritti dal Presidente e da chi svolge funzioni di segretario verbalizzante della commissione. L'originale di ciascun parere è conservato agli atti presso la Segreteria Generale che trasmette copia all'ufficio competente per i successivi provvedimenti.

ART. 20 - INDENNITA'

Il gettone di presenza compete ad ogni singolo componente. Esso non é previsto qualora il commissario abbia un ritardo, non giustificato, superiore ai 30 minuti rispetto all'orario di convocazione o si assenti per un periodo superiore ai 30 minuti.

ART. 21 – RISORSE FINANZIARIE

Per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Commissioni Consiliari Permanenti, si fa riferimento al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.⁹

⁹ Art .19 “risorse finanziarie” del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla base della decisione assunta in sede di riunione congiunta dei Presidenti dei gruppi consiliari e della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti, provvede a richiedere al Sindaco l'iscrizione nel Bilancio di Previsione di appositi stanziamenti per il funzionamento degli organismi consiliari.
2. Le somme stanziare nel Bilancio di Previsione per le finalità di cui al 1° comma, vengono assegnate:
 - a) al Presidente del Consiglio Comunale, per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, del Consiglio e delle Commissioni Consiliari Permanenti nonché delle commissioni speciali
 - b) ai Presidenti dei gruppi consiliari, per il loro funzionamento.
3. L'assegnazione avviene mediante mandato di pagamento intestato ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, o mediante anticipazione delle somme all'Economo Comunale.
4. Nell'ipotesi di mandato diretto, le rendicontazioni vanno fatte secondo le modalità previste dall'art. 23. Nel caso di anticipazione all'Economo le rendicontazioni vanno fatte secondo le norme previste dal Regolamento di Economato.

Art . 22 “Risorse finanziarie per le commissioni consiliari permanenti” del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale:

L'Ufficio di Presidenza assegnerà le risorse finanziarie alle commissioni consiliari sulla base di un programma delle iniziative e/o attività presentato dalle stesse, tenuto conto delle indicazioni scaturite nella riunione congiunta tra l'Ufficio di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.